

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20017 Anno 2021

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P.

Data pubblicazione: 14/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14008/15 R.G. proposto da:

PELLEGRINI SAURA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Martino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Martino, in Roma, alla via Vittorio Veneto, n. 7

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12

- *controricorrente* -

e nei confronti di

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria dell'Abruzzo n. 1342/07/14 depositata in data 4 dicembre 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Rilevato che:

22/07/2021
/2021

6

1. Saura Pellegrini propose appello avverso la sentenza n. 209/4/14, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la comunicazione di Equitalia Centro s.p.a. n. 03277 2013 0000955000 del 7 giugno 2013 di avvio dell'attività di riscossione delle somme relative all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini del recupero di maggiore IRPEF in relazione all'anno d'imposta 2007.

A sostegno dell'impugnazione la contribuente eccepì il vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto rituale la notifica dell'avviso di accertamento.

2. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo respinse il gravame.

Precisato, preliminarmente, che l'impugnazione aveva ad oggetto sia la comunicazione di Equitalia Centro s.p.a. sia l'avviso di accertamento, ritenne infondato il motivo di appello con cui la contribuente aveva dedotto l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 dell'anno 2011 alla contrada Colle Sant'Antonio n. 4 ter di Bucchianico, per presunta violazione delle formalità prescritte dall'art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, i giudici di appello osservarono che tale ultima disposizione, a seguito della modifica operata dall'art. 38, comma 4, lett. a), numero 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, disponendo che doveva farsi con «apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» l'elezione di domicilio «presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano», costituiva ipotesi del tutto diversa dal caso in esame che concerneva l'elezione di domicilio fatta dalla contribuente in un Comune (Bucchianico)

diverso da quello di residenza (Chieti). Al caso in esame, secondo i giudici di merito, doveva applicarsi l'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché per gli uffici finanziari la dichiarazione contenuta nel Mod. 730 era vincolante ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale del contribuente cui fare riferimento per la notifica degli atti impositivi, in conformità al principio enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1484 del 1998.

Disatteso, infine, il terzo motivo di appello, con il quale era stata denunciata la violazione del disposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, confermarono la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata validamente effettuata presso il domicilio fiscale indicato dalla contribuente nella dichiarazione Mod. 730 dell'anno 2011, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa che si ripercuoteva anche sulla impugnazione della comunicazione di Equitalia Centro s.p.a.

3. Contro la suddetta decisione d'appello Saura Pellegrini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La contribuente in prossimità dell'adunanza camerale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo – rubricato: Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 60 e 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 24 della Costituzione, nonché dell'art. 47 del cod. civile, anche in relazione all'art. 6 della legge n. 212 del 2000, nonché di ogni altra norma e principio in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi tributari – la ricorrente sostiene che l'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 accorda al contribuente la facoltà di eleggere un domicilio speciale limitatamente ad «atti, contratti, denunce e dichiarazioni», come reso palese dallo specifico riferimento alle «parti», ossia a coloro che nella stipula di atti e contratti intendono, per quel determinato affare, analogamente alla previsione di cui al primo comma dell'art. 47 del codice civile, che le comunicazioni e le notifiche vengano loro effettuate in quel

luogo; tale facoltà, secondo la ricorrente, è prevista in deroga al domicilio generale, fiscale, coincidente con la residenza anagrafica, ex secondo comma dell'art. 58 citato.

Aggiunge che tale conclusione è suffragata dall'art. 60 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, che non richiama l'art. 58 e che detta una disciplina, del tutto autonoma, applicabile alle notificazioni degli avvisi di accertamento e degli atti tributari impositivi, riconoscendo, alla lettera *d*), al contribuente la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale e stabilendo, nel secondo periodo della medesima lett. *d*), la modalità di esercizio dell'anzidetta facoltà.

Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, ulteriori elementi esegetici che corroborano tale interpretazione si rinvencono nell'intervento legislativo operato con l'art. 38, comma 4, lett. *a*), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, stralciando ogni riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi, si è inteso sancire la prevalenza del criterio dell'effettiva residenza e privare di effetti – ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti tributari impositivi – il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi; il termine «dichiarazioni» contenuto nel quarto comma dell'art. 58 citato non può essere inteso nel senso di «dichiarazioni dei redditi», ma piuttosto nel senso di dichiarazioni che rendono le parti in seno a determinati atti – pubblici o privati – ovvero con specifici atti separati.

La norma cui occorre fare riferimento ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento, aggiunge la ricorrente, è costituita dall'art. 60 citato che deve essere coordinato con l'art. 6 della legge n. 212 del 2000, secondo cui occorre sempre assicurare l'effettività della conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui notificati.

Contesta, quindi, alla C.T.R. di avere erroneamente ritenuto applicabile l'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto delle allegazioni fattuali svolte dalle quali emergeva che alla data di notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 5 novembre 2012 a mezzo posta per compiuta giacenza con immissione dell'avviso in cassetta in data 26 ottobre 2012, risultava iscritta all'anagrafe del Comune di Chieti ed era

effettivamente residente in tale città, il che aveva comportato che l'atto impositivo non era entrato nella sua sfera di conoscibilità.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o erronea applicazione degli artt. 6 della legge n. 212 del 2000, 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Richiamata la sentenza n. 216 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, che ha affermato che l'art. 6 della legge n. 212 del 2000 rappresenta una chiave di lettura della legislazione tributaria, la contribuente afferma che uno dei principi espressi da tale disposizione normativa è quello dell'effettività della conoscenza legale, da parte del contribuente, degli atti tributari destinati ad essere notificati, principio che porta a ritenere che la notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi con la compiuta giacenza nel domicilio indicato nella dichiarazione reddituale non possa considerarsi entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), lamenta che i giudici di appello hanno del tutto trascurato che la presunta notificazione dell'avviso di accertamento è avvenuta con modalità tali che il medesimo atto, oltre a non essere pervenuto a conoscenza della contribuente, neppure è entrato nella sua sfera di conoscibilità, trattandosi di notificazione effettuata a mezzo posta per compiuta giacenza ed in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio. Assume che se i giudici di appello avessero tenuto conto di tali fatti rilevanti e decisivi, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.

4. I primi tre motivi, strettamente connessi perché vertenti sulla medesima questione, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

4.1. Occorre premettere che la notificazione, le cui modalità sono stabilite normativamente, ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto, effetto questo che riveste

particolare rilievo in ambito tributario laddove la notificazione concerne un atto che contiene una pretesa impositiva.

La procedura di notifica, che è regolata da diverse disposizioni normative con riguardo a tutte le categorie di atti tributari, va necessariamente coordinata con il principio generale dettato dall'art. 6 della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), a tenore del quale l'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e ciò nel rispetto dei canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del Fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (Cass., sez. 5, 30/03/2001, n. 4760; Cass., sez. U, 5/10/2004, n. 19854 con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notificazione e dei suoi effetti). Si è, in particolare spiegato (Cass., sez. 5, 16/03/2011, n. 6113), che «è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notificazione da sempre legato ad essa la conoscibilità legale, così come palesato, nello specifico, dalla previsione di chiusura del citato art. 6, comma 1, secondo cui "restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari". E tuttavia resta inteso – come osservato in dottrina – che non coglierebbe il significato della previsione concludere che essa, facendo salve le disposizioni sulla notificazione, si riferisce esclusivamente agli atti per i quali il legislatore non prevede il procedimento notificatorio sebbene una mera comunicazione. In sostanza, la corretta esegesi del comma 1 dell'art. 6 resta nel senso che esso intende assicurare l'effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché restino ferme le disposizioni in materia di notifica. Tale voluta solennità equivale a dire che lo statuto ha inteso affermare che a tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente (finanche,

quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile».

In questo senso, d'altro canto, si è mossa anche la Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 360 del 2003, ha dichiarato illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, con la precisazione che «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa».

4.2. Fatta questa premessa, l'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» e l'art. 58, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato «hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte», mentre quelle non residenti «hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato».

Anche se, in linea generale, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua «le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica», non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella

dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari.

Tale conclusione, come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 (che recita: «negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto») e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715, nella quale ultima si legge che «ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto»).

Le considerazioni esposte impongono dunque di tenere nettamente distinta l'ipotesi del cambio di residenza da quella di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. Infatti, in quest'ultimo caso, questa Corte ha ripetutamente ribadito la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680; Cass., sez. 6-5, 10/04/2018, n. 8747; Cass., sez. 5, 15/05/2019, n. 12905; Cass., sez. 6-5, 10/10/2019, n. 25450).

h

Nelle pronunce da ultimo richiamate, si è evidenziato, da un lato, che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio» e, dall'altro, che «tale *ius variandi* dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato» (Cass., sez. 5, 10/03/2006, n. 5358; Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. L, 21/12/2015, n. 25680).

In sostanza, proprio in coerenza con i principi a cui si ispira la legge n. 212 del 2000, che, all'art. 10, sancisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria «sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede», deve ritenersi corretta una notificazione effettuata presso un recapito coincidente con quello palesato dal contribuente all'amministrazione, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

4.3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato e della lettura delle medesime disposizioni normative operata da questa Corte, non è utile invocare la modifica del primo comma dell'art. 60, primo comma, lett. d), introdotta dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 2 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che ha eliminato la facoltà di far dipendere l'elezione di domicilio espressamente dalla dichiarazione dei redditi annuale, facendola dipendere da apposita comunicazione effettuata

al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di accertamento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, la disposizione invocata, come modificata, riguardante la facoltà riconosciuta al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti che lo riguardano, ha solo diversamente disciplinato tale facoltà, escludendo che essa debba risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi e richiedendo apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.4. Come accertato dai giudici di merito e non contestato dalla ricorrente, nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 presentata per l'anno in contestazione, il domicilio indicato era quello di Contrada Colle Sant'Antonio 4 ter in Bucchianico, presso il quale l'Agenzia delle entrate ha effettuato la notifica dell'avviso di accertamento che ha preceduto la comunicazione di avvio dell'attività di riscossione da parte di Equitalia Centro s.p.a.

Pertanto, nel caso in esame, il domicilio indicato in dichiarazione costituiva l'unico recapito conosciuto dall'Amministrazione per procedere alla notifica dell'atto impositivo, cosicché tale indicazione, in difetto di diversa comunicazione, da parte della contribuente, effettuata con le modalità prescritte dal richiamato art. 60, primo comma, lett. *d*), del d.P.R. n. 600 del 1973, non può che equivalere ad elezione di domicilio all'indirizzo indicato in dichiarazione.

L'elezione di domicilio effettuata dalla contribuente nella dichiarazione per l'anno 2008 si è perfezionata in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella di cui al d.l. n. 78 del 2010 e, pertanto, essa era pienamente efficace e produttiva di effetti al momento della notificazione dell'atto impositivo, avvenuta il 26 ottobre 2012, ed imponeva all'Amministrazione finanziaria di eseguire la notifica presso l'indirizzo indicato in dichiarazione, a nulla rilevando che a quella data la contribuente risultasse ancora iscritta all'anagrafe del Comune di Chieti, alla via San Francesco da Paola, n. 29.

5. Con il quarto motivo – rubricato: violazione dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 21-*septies* della legge n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

241 del 1990 – rilevanza d'ufficio della nullità assoluta ovvero dell'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) – la contribuente, dopo avere fatto riferimento alla sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, evidenzia che per effetto di tale declaratoria di incostituzionalità sono illegittimi i ripetuti conferimenti, da parte dell'Agenzia delle entrate, di incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie delle entrate senza il ricorso alla procedura del concorso pubblico.

Poiché, nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato sottoscritto, su delega del Direttore provinciale, Raffaele Crucinio, dal Capo Ufficio Angelo Bruno Fantini, il quale era intervenuto *ad adiuvandum* per sostenere le ragioni dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ritenuta fondata con la suddetta sentenza n. 37/2015, doveva dichiararsi l'inesistenza giuridica ovvero la nullità assoluta dell'impugnato avviso di accertamento.

5.1. La censura è inammissibile.

5.2. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22810 del 2015, «per le ipotesi di nullità dell'atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, quella di cui all'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il principio generale di conversione in mezzi di gravame. Le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il *nomen* di nullità, non sono rilevabili d'ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass, sez. 5, 16/02/2015, n. 18448). La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l'atto fiscale è una conseguenza della struttura del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto che la esprime.

Il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità

della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25756)>>.

Nella fattispecie la nullità, qui prospettata dalla parte ricorrente, per come emerge dalla stessa descrizione dello svolgimento del processo evincibile dal ricorso, non era stata eccepita quale motivo di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, sicché ogni indagine sulla stessa è preclusa in sede di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo ad Equitalia Centro s.p.a., essendo questa rimasta intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.